



r.g. 66671 /2019

**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cecilia Pratesi,

emette la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. introdotto da \_\_\_\_\_, (con il patrocinio dell'avv.to Armando Maria De Nicola), nei confronti del Ministero Degli Interni – questura Roma - non costituito;

.....  
Come già rilevato nella precedente ordinanza interlocutoria, \_\_\_\_\_ cittadino gambiano, risulta avere proposto appello avverso la decisione di primo grado che ha respinto l'opposizione al diniego di protezione internazionale decretato dalla Commissione Territoriale di Catania.

La circostanza è documentata, così come – a seguito di integrazione documentale richiesta da questo ufficio – è documentato che il provvedimento di diniego della Commissione sia attualmente oggetto di sospensione (v. il provvedimento della Corte d' Appello di Catania che attesta la circostanza che si versi in ipotesi di sospensione automatica ex lege del diniego);

Non vi è dubbio pertanto che il ricorrente si trovi nella condizione di richiedente asilo e che ai sensi della normativa processuale e sostanziale applicabile alla sua situazione (trattandosi di una domanda di protezione che ha preso avvio prima della entrata in vigore del d.l. 13 /17) egli abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo (art. 19 d.lvo 150/2011).

Vi è prova poi che il ricorrente – a mezzo del proprio difensore – abbia segnalato ripetutamente alla Questura la difficoltà incontrata nell'accedere agli uffici ed ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno che gli compete in ragione della sua posizione (v. missiva pec allegata al ricorso).

Stante l'ammissione del ricorrente al Patrocinio a Spese dello Stato le spese di lite possono compensarsi.

**P.Q.M.**

Ordina alla Questura di Roma di procedere in favore del ricorrente \_\_\_\_\_ nato in Gambia il \_\_\_\_\_ 2008 al rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.  
Spese compensate.

SI COMUNICHI  
Roma, 20.12.2019

IL GIUDICE